

Già nel 2005, come riferito nel precedente referto erano stati conseguiti alcuni risultati importanti fra cui: la definizione di un piano dei conti; l'individuazione di un piano dei centri di costo; la determinazione degli indicatori per il quadrante delle risorse umane; la definizione dei criteri per il calcolo degli ammortamenti; l'individuazione dei criteri extra-contabili per l'attribuzione delle spese di funzionamento in mancanza di dati puntuali; la definizione delle balanced scorecard delle sette strutture pilota.

Nel corso del 2006 la sperimentazione è proseguita sia per quanto riguarda l'attività sulle strutture pilota, sia per quello che attiene alla costruzione del sistema informativo di supporto al controllo di gestione.

Quest'ultimo, su specifica indicazione del Comitato guida, è stato sviluppato con riferimento all'intera Amministrazione provinciale anziché, come inizialmente previsto, per le sole sette strutture pilota.

Questa scelta, se corretta dal punto di vista della messa a regime del controllo di gestione, ha comprensibilmente aumentato sia le dimensioni, che la complessità del sistema informativo a supporto del controllo di gestione, allungando i tempi di realizzazione da parte di Informatica Trentina.

Inoltre il Comitato guida, pur apprezzando il lavoro svolto sulle strutture pilota, ha chiesto nella riunione del 18 settembre 2006 di estendere la rilevazione degli indicatori di attività all'intera Amministrazione provinciale e di definire, a tale scopo, alcuni indicatori comuni che dovranno essere verificati in via sperimentale da tutte le strutture provinciali in connessione con il processo di programmazione per l'anno 2008.

L'Università degli Studi di Trento, prendendo atto delle indicazioni del Comitato guida, ha provveduto ad una riformulazione del progetto. La nuova fase del progetto, formalmente approvata dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 2962 del 29 dicembre 2006, ha una durata prevista fino al 31 maggio 2008 con i seguenti obiettivi finali:

- ✓ fornire supporto ad Informatica Trentina per la predisposizione e la messa a regime della reportistica per il quadrante economico-finanziario;
- ✓ attuazione, in via sperimentale, del processo di programmazione per il 2008 per tutti i Servizi provinciali mediante utilizzo di alcuni indicatori di attività.

Si illustrano i principali risultati ottenuti nel 2006 del progetto controllo di gestione, evidenziando che gli stessi sono stati via via approvati dal Comitato guida per il controllo di gestione che ha svolto un costante ruolo di indirizzo e

coordinamento, valutando le scelte operative e definendo le priorità per l'attuazione del progetto. A tale scopo il Comitato si è riunito 5 volte nel corso del 2006.

Tali risultati hanno riguardato:

- ✓ l'attivazione di un piano dei conti: attivato con la riapertura nel 2006 del sistema di contabilità, proponendo una classificazione delle entrate e delle spese sostenute dall'Amministrazione provinciale sulla base della natura delle stesse. In particolare è stata assicurata la coerenza della classificazione delle spese nel piano dei conti con la classificazione SIOPE. In questo modo ogni volta che si procede alla liquidazione di una spesa, contestualmente alla sua imputazione al piano dei conti, il sistema informatico attribuisce al mandato di pagamento anche il corrispondente codice SIOPE. Sono, inoltre, stati individuati gli opportuni collegamenti tra piano dei conti e il modulo SAP per la gestione dei programmi di spesa di cui alla legge sull'attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento (legge provinciale n. 23/1990 e s.m.i.), al fine di garantire una gestione integrata delle informazioni. Nel corso del 2006, dopo il 1° semestre di operatività del nuovo strumento, il Servizio Programmazione ha avviato le prime analisi ed approfondimenti sull'utilizzo del piano dei conti e dei centri di costo da parte delle strutture. Tali attività si sono rilevate, da un lato propedeutiche per la definizione del report economico, dall'altro hanno evidenziato la necessità di apportare alcuni aggiustamenti al piano dei conti, al fine di aumentarne l'efficacia informativa;
- ✓ l'attivazione del piano dei centri di costo: per garantire l'avvio del piano dei conti, in una prima fase è stato individuato un centro di costo per ciascuna posizione dirigenziale; in seguito, sono stati definiti i criteri operativi per l'eventuale attivazione di ulteriori centri di costo nel sistema di contabilità provinciale di livello inferiore; in particolare, si è stabilito che, di norma, sia possibile attivare un centro di costo per ogni unità organizzativa stabile che impieghi una quantità significativa delle risorse umane e/o finanziarie della struttura; tali criteri sono stati portati a conoscenza delle strutture con circolare del Segretario generale della Presidenza di data 7 febbraio 2006;
- ✓ il Sistema informativo per il controllo di gestione, le cui caratteristiche generali erano già state definite con il provvedimento di approvazione del progetto controllo di gestione. Tuttavia, il progressivo passaggio da una fase sperimentale ad una fase operativa del progetto ha reso indispensabile una formalizzazione e precisazione di tali aspetti. Con circolare del Presidente della

Provincia sono state fornite indicazioni al riguardo a tutte le strutture, precisando, in particolare, che eventuali progetti per l'attivazione di sistemi di controllo interno da parte di singole strutture provinciali avrebbero dovuto necessariamente raccordarsi con il progetto generale, acquisendo un preventivo parere favorevole da parte del Comitato guida per il controllo di gestione.

Nel corso del 2006 il Comitato guida ha valutato la compatibilità di un progetto di controllo dei costi interni attivato dal Dipartimento Protezione Civile.

Nel corso del 2006 sono stati, inoltre, definiti dal Comitato guida i criteri per la visualizzazione dei dati disponibili nel sistema informativo del controllo di gestione. Premesso che per ogni struttura avranno accesso al sistema informativo il dirigente ed un eventuale collaboratore, scelto tra i direttori, si è stabilito che:

- a) ciascun dirigente vedrà i dati della propria struttura e, per ciascuno degli indicatori, potrà confrontare il dato della propria struttura con quello riferito alla media degli altri Servizi provinciali;
- b) ciascun dirigente generale vedrà i dati di tutte le strutture appartenenti al proprio Dipartimento e, per ciascuno degli indicatori, potrà confrontare il dato della proprie strutture con quello riferito alla media degli altri Servizi e Dipartimenti provinciali;
- c) il Segretario generale della Presidenza ed il Servizio Programmazione avranno accesso a tutti i dati del sistema informativo.

Per quel che riguarda i dati sul personale, il Dirigente del Dipartimento Organizzazione e Personale e il Dirigente del Servizio Personale avranno acceso ai dati di tutte le strutture.

Il Servizio Programmazione ha svolto tutte le attività preliminari per la distribuzione alla dirigenza del software dedicato al controllo di gestione, distribuzione che, come da decisione assunta dal Comitato guida, verrà effettuata in contemporanea alla prevista distribuzione dei dati sul personale.

Infine, il Servizio Programmazione ha collaborato attivamente con il Servizio Patrimonio e Demanio allo sviluppo del nuovo modulo MM di Sap, modulo che, una volta attivato, dovrebbe garantire un miglioramento nella qualità delle informazioni disponibili per il controllo di gestione. In particolare, tale nuovo modulo dovrebbe rendere disponibili i valori degli ammortamenti relativi a ciascuna struttura e consentire l'individuazione, per ciascun acquisto, dell'informazione di centro di costo e conto di contabilità generale cui attribuire

la spesa fin dal momento dell'entrata merce, anziché nel solo momento del pagamento della spesa.

Sono, inoltre, state verificate le possibilità dello sviluppo di ulteriori moduli Sap per la gestione delle commesse e degli immobili;

- ✓ la definizione del modello di report economico-finanziario da parte dell'Università di Trento ed approvato formalmente dal Comitato guida nella riunione del 7 dicembre 2006. Tale report ha lo scopo di ricostruire sia i costi per la gestione delle strutture provinciali, sia le modalità di impiego delle risorse gestite.
- ✓ il calcolo degli indicatori del quadrante risorse umane: Nel corso della prima metà del 2006 è stato predisposto il modello di report del personale riferito a tutti i 17 indicatori inizialmente individuati dal progetto. Tali indicatori descrivono la composizione del personale di ciascuna struttura (dotazione organica, inquadramento contrattuale, anzianità, livello di istruzione ecc), i costi e le presenze effettive del personale. Ad inizio 2006, Informatica Trentina ha evidenziato che si poteva procedere in tempi brevi al calcolo di 11 indicatori, mentre per il calcolo dei rimanenti 6 indicatori, riferiti alla presenza effettiva, vi era la necessità di attuare un intervento preliminare sul datawarehouse del personale. Infatti, tale archivio, da cui sono estratti gli indicatori, presentava alcune lacune. Il modello di report, relativo agli 11 indicatori disponibili, è stato illustrato a giugno in un incontro specifico dedicato ai Dirigenti generali e successivamente in due incontri dedicati ai Dirigenti di servizio.
In sede di presentazione del report, la Conferenza dei dirigenti generali, pur apprezzando il lavoro svolto, ha ritenuto opportuno provvedere alla consegna del report alle strutture, solo dopo il suo completamento. Sono tuttora in corso i controlli preliminari per la distribuzione degli indicatori alle strutture. La scelta del Comitato guida di estrarre tutte le informazioni per il calcolo degli indicatori dal datawarehouse provinciale, se ha allungato i tempi di rilascio degli indicatori e ha reso particolarmente onerosa l'attività di controllo, ha tuttavia consentito di migliorare notevolmente la qualità delle informazioni contenute nel datawarehouse e fa sì che gli indicatori che saranno distribuiti a tutte le strutture provinciali possano essere considerati come dati ufficiali a tutti gli effetti.
- ✓ i criteri per il calcolo degli ammortamenti: Informatica Trentina ha sviluppato le funzioni per il calcolo degli ammortamenti di competenza di ciascuna struttura

sulla base dei criteri per il calcolo degli ammortamenti già definiti nel 2005. A tale proposito, si evidenzia che le quote di ammortamento per ciascuna categoria di beni utilizzata dall'Amministrazione provinciale sono state definite in armonia con le previsioni del Manuale dei principi e delle Regole contabili della Ragioneria dello Stato.

- ✓ le spese di funzionamento: obiettivo iniziale del progetto era il calcolo dei costi di funzionamento delle sette strutture pilota, in vista di un'eventuale futura estensione, in una successiva fase del progetto, all'intera Amministrazione provinciale. L'analisi dei costi di funzionamento ha avuto, tuttavia, carattere complessivo: si sono, peraltro, riscontrate notevoli difficoltà attuative, in quanto per molti costi di funzionamento non è disponibile, nell'ambito di Sap, la ripartizione sui centri di costo finali, né tali informazioni sono direttamente reperibili in altri archivi extra-contabili. Ciò ha comportato la necessità di allungare di molto i tempi di analisi. Nel mese di giugno 2006, in accordo col Servizio Patrimonio e Demanio, sono stati individuati alcuni criteri operativi per la definizione centri di costo intermedi ai quali può essere imputata la maggior parte delle spese di funzionamento (es. centri di costo corrispondenti ad edifici, centri di costo magazzino, spese non ripartibili ecc.). A seguito di tale verifica, sono stati attivati numerosi centri di costo intermedi in Sap.
- ✓ la definizione di indicatori di attività standard: sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato guida in data 18 settembre 2006, il gruppo di lavoro ha provveduto alla rivisitazione delle Balanced scorecard standard, già precedentemente approvate dal Comitato guida, per giungere all'individuazione di alcuni indicatori, ritenuti particolarmente significativi, che siano anche calcolabili dalle strutture provinciali con le informazioni in loro possesso e con quelle che saranno rese disponibili nel sistema informativo per il controllo di gestione. La lista di indicatori è stata formalmente approvata dal Comitato guida nella riunione del 7 dicembre e, nel corso del 2007, le strutture potranno provvedere al calcolo, in via sperimentale, di detti indicatori. Gli indicatori individuati dovranno essere utilizzati dalle strutture per la definizione degli obiettivi del programma di gestione 2008.
- ✓ la predisposizione sezione intranet sito controllo di gestione: il Servizio Programmazione, considerato che il progetto controllo di gestione sta entrando in una fase operativa, ha proposto al Comitato guida di procedere all'attivazione di un'apposita sezione del sito Intranet dedicata al controllo di gestione. In

questo sito tutti gli utenti potenzialmente interessati al controllo di gestione (dirigenti, direttori, utenti sistema di contabilità ecc.) potranno reperire il materiale ufficiale del progetto (es. progetto approvato dalla Giunta provinciale, circolari distribuite alle strutture, manuale piano dei conti ecc.) ed eventuali approfondimenti in materia. Il Comitato guida ha approvato la proposta in data 7 dicembre 2006, invitando, tra l'altro, a mettere a disposizione degli utenti del sito una sintesi delle decisioni a carattere generale assunte dal Comitato stesso, nonché ad attivare una sezione riservata ai componenti il Comitato presso cui reperire tutto il materiale discusso nelle riunioni del Comitato.

8.I controlli della Corte dei conti.

8.1. Il controllo di legittimità

L'attività amministrativa della Provincia Autonoma di Trento è soggetta, analogamente a quella della Regione Trentino - Alto Adige, ai sensi della disciplina vigente a livello nazionale e delle norme di attuazione dello Statuto di Autonomia, al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, avente sede in Trento, nella duplice forma del controllo di legittimità su atti e del controllo successivo sulla gestione, cui si deve aggiungere la verifica dei rispettivi rendiconti.

Il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol che prevede l'istituzione delle due Sezioni di controllo aventi sede rispettivamente in Trento ed in Bolzano, affida, in forza di quanto previsto dall'art. 2, alla Sezione di controllo, avente sede in Trento, il controllo di legittimità sugli atti ed il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Regione e della Provincia Autonoma di Trento.

Il controllo di legittimità sugli atti della Regione e delle Province riguarda esclusivamente i regolamenti di cui agli articoli 44, punto 1) e 54, punti 1) e 2) dello Statuto, nonché gli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Il carattere tassativo delle tipologie di atti sottoponibili a controllo preventivo da parte della Corte individuate nelle norme di attuazione statutaria è stato ribadito dal Giudice delle leggi nella sentenza n. 171 del 2 maggio 2005.

Si tratta di controllo preventivo di legittimità sottoposto a precise regole di procedura, rinvenibili in parte nel Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti (R.D. 12 luglio 1934, n. 1214), successivamente modificate ed integrate dalle disposizioni

contenute nel comma 2 dell'art. 3 della Legge n. 20/1994 e da ultimo dall'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Analogamente a quanto previsto dal citato T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti in ordine all'istituto della registrazione con riserva (art. 25), l'art. 8 del D.P.R. n. 305/1988, dispone che, in caso di rifiuto di registrazione da parte della Sezione, la Giunta regionale o le Giunte provinciali possano chiedere alle Sezioni Riunite della Corte dei conti di deliberare in merito alla fondatezza della causa del rifiuto di registrazione.

Nel corso del 2006 sono stati sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Sezione ventisei regolamenti provinciali, emanati con Decreto del Presidente della Provincia, ventidue dei quali sono stati registrati, in alcuni casi a seguito delle controdeduzioni, formulate dall'Amministrazione provinciale, in esito alle osservazioni rivolte dalla Sezione con apposito rilievo istruttorio, e quattro non sono stati registrati, in quanto ritirati dall'Amministrazione ovvero, in un caso, a seguito della delibera di diniego del visto n. 7/2006, adottata dalla Sezione in data 4 dicembre 2006.

Il controllo di legittimità, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, è esercitato dalla Sezione di controllo di Trento, analogamente alle Sezioni Regionali, anche sugli atti, rientranti nelle tipologie tassativamente elencate dall'art. 3, comma 1, della legge n. 20/1994 e successive modificazioni, posti in essere dalle amministrazioni periferiche dello Stato aventi sede nel territorio della Provincia.

8.2. Il controllo successivo sulla gestione

Per l'esercizio dell'attività di controllo sulla gestione, che concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma regionali, provinciali e statali, in quanto applicabili, le Sezioni di Trento e di Bolzano, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.P.R. n. 305/1988, sono tenute a definire annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo e a darne comunicazione agli enti interessati.

L'attività di controllo successivo sulla gestione per l'anno 2006 è stata programmata dalla Sezione di Trento, con deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2006, che ha stabilito il completamento delle indagini in corso deliberate negli anni precedenti, nonché l'avvio di nuove indagini e l'estensione dell'ambito di riferimento temporale di indagini già programmate onde attribuire alle stesse maggiore attualità ed interesse per l'Amministrazione destinataria dei referti.

L'attività di controllo sulla gestione non ha finalità di carattere interdittivo o sanzionatorio nei confronti dell'azione posta in essere dall'Amministrazione

competente e fa riferimento a quelle che devono considerarsi misure di *autocorrezione*, individuate in modo autonomo dal destinatario del controllo, in quanto dallo stesso ritenute idonee a superare le criticità evidenziate.⁸⁷

In particolare, per quanto attiene alle misure consequenziali adottate dall'Amministrazione provinciale destinataria dei referti della Sezione Regionale di Trento, appare opportuno precisare che, ai sensi dell'art. 144 bis del Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, approvato con deliberazione del Consiglio 6 febbraio 1991, n. 6 e s. m. i. *"Il Presidente del Consiglio, ricevuta la relazione della Corte dei conti inerente il controllo di gestione dell'attività della Provincia, ne trasmette copia a tutti i Consiglieri ed alla Commissione competente per materia. La Commissione ove ritenga che debbano essere adottati provvedimenti legislativi o amministrativi di competenza della Provincia nella materia oggetto della relazione esprime il proprio parere in un apposito documento distribuito a tutti i Consiglieri ed alla Giunta ed inviato alla Corte dei conti.*

8.3. altre tipologie di controllo svolte dalla Sezione di controllo di Trento

Alla Sezione di controllo di Trento è affidata, ai sensi dell'art. 10 del citato D.P.R. n. 305/1988, la verifica del rendiconto generale della Regione e di quello della Provincia Autonoma di Trento, sui quali si pronunciano le Sezioni riunite della Corte dei Conti in conformità alle vigenti disposizioni ed, in particolare, all'art. 6 della deliberazione delle stesse Sezioni Riunite 16 giugno 2000 n. 14/DEL/2000, che attribuisce loro la competenza a deliberare sulla regolarità del rendiconto generale della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige, delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Alla decisione è unita la relazione nella quale la Corte formula le osservazioni intorno al modo con cui l'Amministrazione interessata si è uniformata alle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di contabilità, nonché alle previsioni contenute nel bilancio annuale e suggerisce le variazioni o le riforme che ritenga opportune. La decisione e la relazione sono trasmesse rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente del Consiglio Provinciale di Trento che le sottopongono ai rispettivi Organi assembleari unitamente alla relazione della Giunta. Copia della decisione e della relazione viene trasmessa ai Commissari di Governo.

In conclusione, si ritiene opportuno evidenziare, in ordine all'attuazione delle

⁸⁷ L'art. 3, comma 6, della legge n. 20/1994 dispone, fra l'altro, che"le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure consequenzialmente adottate..

disposizioni contenute nei commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2006, n. 266 (legge finanziaria 2006) che hanno attribuito alle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti competenze ulteriori nei confronti degli enti locali, stabilendo che gli organi di revisione economico-finanziaria sono tenuti ad inviare alle predette Sezioni una relazione in merito al bilancio di previsione ed una relazione in merito al rendiconto degli enti controllati, che la Sezione di controllo ha adottato al riguardo, due deliberazioni (n. 3/2007 del 10 gennaio 2007 e n. 6/2007 del 15 maggio 2007). Le predette deliberazioni hanno rappresentato il momento conclusivo di un'attività svolta di concerto con il Servizio Autonomie Locali della Provincia di Trento, competente in materia di finanza locale e con l'Osservatorio Economico finanziario, organo dell'Amministrazione provinciale preposto alla verifica del rispetto dei parametri stabiliti per il conseguimento degli obiettivi fissati dal Patto di Stabilità interno, che deve considerarsi, alla luce delle indicazioni contenute nella circolare n. 12 del giugno 2006, diramata dal predetto Servizio "referente nei rapporti con la Sezione regionale di controllo per le finalità previste dalla legge finanziaria dello Stato, nei termini da definire di concerto fra le parti interessate".

Proprio al fine di individuare i termini nei quali si sostanzia l'attività di referente che l'Osservatorio è chiamato a svolgere nei confronti della Sezione di controllo di Trento, si sono tenuti alcuni incontri con i rappresentanti dell'Amministrazione, nel corso dei quali, fra l'altro, si è proceduto all'estrazione a sorte di alcuni enti locali, quale campione rappresentativo degli otto raggruppamenti demografici in cui risultano distribuiti i 223 comuni ricadenti nel territorio provinciale, al fine di poter visionare le relazioni rese dagli organi di revisione economico-finanziaria degli stessi enti in merito al rendiconto dell'esercizio 2005.

Da una sommaria *delibazione* delle predette relazioni è emersa, in modo evidente, la loro disomogeneità, sia per i contenuti che per il livello di approfondimento dei contenuti stessi, non necessariamente connessa alla classe demografica di appartenenza dell'ente considerato. Infatti, alcune delle relazioni visionate, riferite ai rendiconti di piccoli comuni sono risultate complete, ancorché non esaustive, mentre altre, relative ad enti di maggiori dimensioni, si sono dimostrate lacunose ed in alcuni casi incomplete. Sono emerse, inoltre, carenze di elementi informativi, fondamentali per poter riconoscere, in modo immediato, la presenza di gravi irregolarità nella gestione finanziaria posta in essere dagli enti.

L'Amministrazione, pur disponendo di un flusso costante di dati contabili provenienti dagli enti locali della provincia, ha convenuto con la Sezione

sull'opportunità di richiedere ai revisori dei conti che le relazioni predisposte siano quanto più possibile omogenee, in modo tale da poter costituire una base informativa comune, utile anche ai fini dell'attività di verifica e controllo svolta dall'Osservatorio con riferimento al rispetto dei termini fissati annualmente dal Patto di Stabilità Interno.

Alla luce del vigente quadro normativo⁸⁸, per l'espletamento della predetta

⁸⁸ A tal proposito, l'art. 54 p. 5) del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 attribuisce alle Province di Trento e di Bolzano la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali che si sostanzia, fra l'altro, in forza di quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, anche in tutti i provvedimenti di controllo in materia di finanza locale. Il successivo art. 80 dello Statuto di Autonomia assegna alle predette Province competenza legislativa, nei limiti di cui all'art. 5, in materia di finanza locale.

Alla luce delle disposizioni recate dall'art. 17 del DPR 16 marzo 1992, n. 268, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di finanza regionale e provinciale, le attribuzioni dell'Amministrazione dello Stato nonché quelle già spettanti alla Regione in tale materia, sono esercitate dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano ciascuna per il rispettivo territorio.

Le Province, nel rispetto delle competenze regionali in materia di ordinamento dei comuni, disciplinano, con legge, i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza locale, ivi compresi i limiti nell'assunzione di personale, le modalità di ricorso all'indebitamento nonché le procedure per l'attività contrattuale.

La disciplina vigente a livello regionale in attuazione di quanto disposto dall'art. 4 dello Statuto di Autonomia è contenuta nella legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e s.m.i. recante norme in materia di ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige. In particolare, gli articoli 17 e 19 disciplinano l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali facendo rinvio, per alcuni specifici aspetti, all'adozione di apposito regolamento regionale di attuazione, intervenuto con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.3/L che ha modificato il precedente D.P.R.G. 28 maggio 1999, n.4/L.

La disciplina vigente a livello provinciale in materia di finanza locale, contenuta nella legge 15 novembre 1993, n. 36 e s.m.i., adottata in attuazione degli articoli 80 e 81 del citato Statuto di Autonomia, prevede l'adesione dei comuni trentini al perseguimento degli obiettivi della finanza provinciale correlati al Patto di Stabilità Interno e definiti annualmente in sede di Protocollo d'intesa.

La Provincia, i Comuni e le Comunità, ex art. 23 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, concorrono con la Regione e con lo Stato, secondo il principio di leale collaborazione, ad assicurare il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica complessiva derivanti dall'ordinamento comunitario nonché degli obiettivi di perequazione e di solidarietà con gli altri territori della Repubblica e dell'Unione Europea. Per il perseguimento delle predette finalità vengono definiti, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, istituito ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge provinciale 15 giugno 2005, n.7, i vincoli, gli obblighi, e gli obiettivi da assegnare ai comuni ed alle comunità per il raggiungimento dei vincoli, degli obblighi e degli obiettivi previsti dal Patto di Stabilità.

La regolazione operativa del Patto di Stabilità è affidata al Servizio Autonomie Locali dell'Amministrazione Provinciale che vi provvede in collaborazione con il Consiglio delle Autonomie. I comuni trentini sono tenuti a comunicare, almeno una volta l'anno all'Osservatorio Economico finanziario degli Enti Locali i risultati effettivamente conseguiti onde consentire il monitoraggio da parte della Provincia e l'adozione delle misure che si rendano di volta in volta necessarie per il perseguimento degli obiettivi concertati annualmente, alla luce delle disposizioni contenute nella legge finanziaria.

Come per gli anni precedenti anche per il triennio 2006-2008 le disposizioni contenute nel comma 148 della legge n. 266/2005 (attuale comma 659 della legge 27 dicembre 2006, n. 296), prevedono che la Provincia di Trento provveda, ai sensi delle competenze ad essa attribuite dallo Statuto e dalle norme di attuazione, per gli enti locali ricadenti nel proprio territorio, al perseguimento delle finalità di tutela dell'unità economica della Repubblica, addivenendo, entro il termine del 31 marzo, ad un apposito accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, in assenza del quale si applicano le disposizioni previste per gli altri enti locali del territorio nazionale.

I vincoli e gli obiettivi di cui al citato art. 23 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 si riferiscono alla dinamica del saldo finanziario ed al livello di indebitamento. L'art. 25 della stessa legge provinciale prevede che la Giunta provinciale definisca, previa Intesa con il Consiglio delle Autonomie, i limiti per il ricorso all'indebitamento, disciplinato dall'art. 19 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m.i. e consentito esclusivamente per finanziare alcune tipologie di investimento, nonché le modalità per l'accesso degli enti locali ai diversi strumenti finanziari.

Con riferimento all'esercizio 2006, l'art. 15 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 (legge finanziaria provinciale) prevede, fra l'altro, che gli enti locali concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica provinciale, assicurando un contenimento, a livello aggregato, della spesa corrente nella misura prevista dall'accordo di cui all'art. 81 dello Statuto e che spetti all'organo di revisione contabile il compito di verificare e controllare l'adozione degli adempimenti conseguenti nonché di fornire espressa menzione nella relazione allegata al bilancio.

Tale adempimento si aggiunge alle competenze già spettanti agli organi di revisione economico-finanziaria, la cui disciplina si rinvia, a livello regionale, nei commi 101 e seguenti dell'art. 17 della citata legge n. 10/1998 nonché nelle disposizioni regolamentari del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.4/L, fra cui: la resa di pareri sulla proposta di bilancio di previsione e sulle variazioni di bilancio; la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, sugli adempimenti fiscali e sulla tenuta della contabilità e degli inventari; la formulazione di apposita relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione; il referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali.

Anche per l'esercizio 2007 l'art. 19 della legge finanziaria provinciale, nel dettare disposizioni che

attività di verifica e controllo ad opera della Provincia appare assai rilevante l'attestazione da parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, oltre che degli adempimenti conseguenti al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica provinciale, legati al rispetto del Patto di Stabilità interno, come stabilito dall'art. 19 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, anche di altri aspetti che rientrano, comunque, nel perseguimento dei predetti obiettivi. In particolare, sembra opportuno che le relazioni certifichino: le motivazioni della conservazione e/o della cancellazione dei residui attivi e passivi; la tenuta e l'aggiornamento degli inventari e la rappresentazione corretta della situazione patrimoniale dell'ente; la dimostrazione dell'avvenuto rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi all'indebitamento e dell'art. 119 della Cost.; l'evidenziazione di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria riscontrata nonché il suggerimento delle relative misure correttive.

Nella citata deliberazione la Sezione ha espresso l'auspicio che la Provincia Autonoma di Trento dettasse, con apposita circolare da diramare ai revisori degli enti locali ed alle Amministrazioni interessate, disposizioni in merito alle attestazioni obbligatorie costituenti *il contenuto per così dire minimo* dei pareri e delle relazioni che i predetti organi di revisione economico-finanziaria sono tenuti a rendere nell'esercizio delle proprie funzioni, al fine di superare le riscontrate carenze e disomogeneità. Inoltre, nella delibera n. 3/2007 si dispone che le osservazioni derivanti dalla disamina delle relazioni sui rendiconti e dei pareri sui bilanci di previsione, redatti dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nel corso dell'esercizio ed inviati all'Amministrazione provinciale, secondo le modalità da definirsi di concerto con la stessa e nel rispetto del vigente quadro normativo in materia di finanza locale e di funzioni di controllo della Corte dei conti nella Provincia Autonoma di Trento, costituiscano oggetto di una specifica pronuncia da adottarsi da parte della Sezione di controllo di Trento e da trasmettere al Consiglio Provinciale, affinché quest'ultimo adotti le misure consequenziali ritenute dallo stesso necessarie.

A seguito dell'adozione da parte della Sezione delle Autonomie della Corte, in data 19 marzo 2007, della deliberazione n. 2/AUT/2007 con la quale sono state

puntualizzano le misure al cui adempimento sono tenuti gli enti locali in vista del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assegna all'organo di revisione economico-finanziaria il compito di verifica e controllo degli adempimenti gravanti sugli enti con espressa attestazione sia nel parere sul bilancio di previsione e sulle variazioni al bilancio che nella relazione al rendiconto.

Alla luce del descritto quadro normativo vigente, la Provincia ha diramato nel giugno del 2006 apposita circolare n. 12, indirizzata agli enti locali ed al Consiglio delle Autonomie, allo scopo di fornire alcune precisazioni in merito all'applicazione nel territorio provinciale delle disposizioni recate dai citati commi 166 e 167 della legge finanziaria statale per il 2006, assegnando, nel contempo all'Osservatorio economico finanziario degli enti locali la funzione di referente nei rapporti con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di Trento per le finalità previste dalla predetta legge finanziaria statale.

approvate le linee guida ed i relativi questionari per la predisposizione della relazione degli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali sul bilancio di previsione 2007, la Sezione ha adottato la deliberazione n. 6/2007.

La Sezione, alla luce dell'attività svolta, sino a quel momento, dal Servizio Autonomie locali della Provincia di Trento, ha preso atto dell'avvenuta predisposizione di uno schema di relazione riferita specificamente al rendiconto 2006 tale da consentire agli organi di revisione contabile degli enti locali di focalizzare l'attenzione su alcuni punti critici, per una esposizione, quanto più possibile omogenea e completa di suggerimenti e rilievi volti a garantire la sana gestione finanziaria degli enti considerati.

La programmazione degli enti locali della Provincia di Trento trova fondamento in due strumenti specifici dell'autonomia ed in particolare: il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale, sottoscritto annualmente tra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle Autonomie locali, che contiene tutti gli indirizzi e le direttive per la predisposizione dei bilanci degli enti e che, per l'anno 2007, è stato concluso in data 31 ottobre 2006, e la legge finanziaria provinciale, che traduce in norme le scelte condivise nel Protocollo d'intesa.


La finanza comunale nella provincia di Trento presenta peculiarità che la differenziano rispetto a quella degli enti locali delle Regioni a statuto ordinario; innanzitutto, in ragione del carattere spiccatamente derivato della stessa che dipende, in larga misura, dai trasferimenti dal bilancio provinciale, il cui importo, comunque, resta fissato dai documenti programmatici sopra individuati. Inoltre, le tempistiche di approvazione dei bilanci degli enti locali della provincia sono diverse rispetto a quelle del resto del territorio nazionale, essendo fissato al 31 dicembre il termine ultimo per l'adozione del bilancio di previsione.

La delibera n. 6/2007 conclude anch'essa esprimendo l'auspicio che, pur dovendosi tenere nella debita considerazione le peculiarità dell'attività di programmazione degli enti locali ricadenti nel territorio della Provincia di Trento, gli adempimenti relativi alle certificazioni da rendersi in merito ai bilanci di previsione, i quali rivestono carattere fondamentale per un corretto controllo della finanza a livello locale, entrino a regime con il prossimo esercizio e che in quello corrente sia data, comunque, puntuale applicazione alle disposizioni contenute nell'art. 19 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, anche in vista del concorso al riequilibrio della finanza pubblica nazionale.

Infine si sottolinea che, a seguito della recente pronuncia della Corte

Costituzionale n. 179/2007, la Sezione ha avviato gli opportuni contatti con l'Amministrazione provinciale allo scopo di adeguare quanto più possibile il modello attuativo delle disposizioni della legge finanziaria 2006 con le indicazioni contenute nella sentenza del Giudice delle Leggi.

Il relatore



PAGINA BIANCA



La

Corte dei Conti

N. 27/CONTR./D.REL.-REG SS/07
REG.S.S./07

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti
a Sezioni riunite, composte dai magistrati:

Presidenti di sezione:	dott. Bartolomeo	MANNA
	dott. Enrico	GUSTAPANE
	dott. Glauco	de SETA
	dott. Ignazio	de MARCO
	dott. Pietro	DE FRANCISCIS
Consiglieri:	dott. Ivan	DE MUSSO
	dott. Giuseppe	COGLIANDRO
	dott. Luigi	POLITO
	dott. Francesco	PETRONIO
	dott. Enrico	MARINARO
	dott. Damiano	RICEVUTO
	dott. Giovanni	NARICI
	dott. Irene	THOMASETH
	dott. Cinzia	BARISANO
I Referendario:	dott. Paola	COSA
Referendario:	dott. Alessandro	PALLAORO

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2006.

Visti gli articoli 100, comma 2, e 103 comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e le relative norme di attuazione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, modificato dal decreto legislativo 2 ottobre 1997, n. 385;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 16 marzo 1992, n. 268 sulla finanza della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano, come modificata dalla legge 24 luglio 1996, n. 432;

Vista la legge 20 dicembre 1996, n. 639, recante "Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti";

Vista la legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Bolzano;

Vista la legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 14 di approvazione del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio 2006;

Vista la legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13 (Legge Finanziaria 2006);

Vista l'ordinanza della Sezione di controllo di Bolzano n. 5 del 19 giugno 2007;

Vista la memoria depositata il giorno 18 luglio 2007 con la quale il Procuratore Generale presso la Corte dei conti chiede che le Sezioni Riunite vogliano dichiarare le regolarità del rendiconto generale della Provincia di Bolzano per l'esercizio 2006 nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio;

Uditi nella pubblica udienza del 20 luglio 2007 il relatore, Consigliere dott. Luigi Polito, ed il Pubblico ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Amedeo Federici.

FATTO

Il rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2006 è stato trasmesso in data 29 maggio 2007 alla Sezione di controllo di Bolzano, che ha provveduto, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1988, n. 305, a verificarlo con ordinanza n. 5 del 9 giugno 2007.

Le risultanze del rendiconto generale della Provincia per l'anno 2006 sono le seguenti:

CONTO DEL BILANCIO

COMPETENZA

(euro)

Entrate:

TITOLO I - Entrate tributarie	3.769.815.209,49
TITOLO II - Entrate da trasferimenti dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti	256.668.587,12